



[Home](#) / [INPS Comunica](#) / [Atti](#) / [Circolari, Messaggi e Normativa](#) / Messaggio numero 749 del 20-02-2024

Messaggio numero 749 del 20-02-2024

Mittenti

Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione

Oggetto

Gestione dipendenti pubblici. Denunce UniEmens/ListaPosPA. Esonero di cui all'articolo 1, comma 15, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, e altre misure che prevedono la valorizzazione dell'elemento <RecuperoSgravi>. Precisazioni sulla compilazione della sezione "Ente Versante" dei Flussi a Variazione V1, Causale C5, nel caso di emolumenti corrisposti dopo la cessazione (o durante la sospensione) dal servizio

Testo Completo

1. Premessa

Con il presente messaggio si illustrano le modalità di compilazione della sezione "Ente Versante" delle denunce UniEmens/ListaPosPA nei casi di corresponsione, dopo la cessazione (o durante la sospensione) dal servizio, di emolumenti arretrati a lavoratrici e lavoratori beneficiari dell'esonero di cui all'articolo 1, comma 15, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, e altre misure che prevedono la valorizzazione dell'elemento <RecuperoSgravi>.

In tali casi, infatti, l'erogazione di emolumenti arretrati può determinare il venire meno del diritto all'esonero o la variazione della misura dello stesso.



A seguito dell'introduzione dei Flussi a Variazione V1, Causale 5 (cfr. il messaggio n. 2791 del 5 luglio 2017), la denuncia degli importi arretrati è altresì consentita tramite la trasmissione sull'ultimo periodo di servizio di un elemento V1, Causale 5, che riporti tutti gli emolumenti a esso riferiti, includendo le erogazioni arretrate, per le quali andrà compilata l'apposita sezione "Ente Versante" ai fini della puntuale indicazione dell'importo e del periodo di erogazione.

I Flussi a Variazione V1, Causale C5, costituiscono, tuttavia, l'unica modalità di denuncia utilizzabile nei casi in cui l'erogazione degli emolumenti arretrati determini il venire meno del diritto, o la variazione della misura dello stesso, come nel caso dell'esonero di cui all'articolo 1, comma 15, della legge n. 213/2023, e di altre misure che prevedono la valorizzazione dell'elemento <RecuperoSgravi>.

Pertanto, allo scopo di consentire una puntuale verifica della contribuzione dichiarata e degli sgravi spettanti, ai fini dell'Estratto Conto Amministrazione (ECA), assume rilevanza la corretta modalità di compilazione della sezione "Ente Versante".

A tale fine sono stati recentemente introdotti appositi controlli per verificare che il contributo dichiarato nella sezione "Ente Versante" tenga conto della quota oggetto di sgravio e sia, dunque, esposto al netto della quota stessa.

I suddetti controlli, avviati già a partire dal mese di dicembre 2023, restituiscono un "Avviso non Bloccante" che evidenzia l'errore emerso in sede di controllo, ma non impedisce l'invio della denuncia contributiva.

A partire dal mese di aprile 2024, invece, l'errore diverrà "Errore Bloccante" e la denuncia potrà essere trasmessa solo dopo la correzione dell'errore.

Per maggiori chiarimenti nell'allegato (Allegato n. 1) sono riportati alcuni esempi.

Il Direttore Generale

Vincenzo Caridi



 [Messaggio numero 749 del 20-02-2024.pdf](#)
PDF, 36.7 KB

 [Messaggio numero 749 del 20-02-2024_Allegato n 1.pdf](#)
PDF, 148.7 KB